

STUDIO LEGALE

Avv. Ernesto Trimarco

Avv. Simonetta Caputo

Via Pietro Giannone n°27, 00195 Roma

Tel. 06-83514624

Fax. 06-62206233

pec: ernestotrimarco@ordineavvocatiroma.org

pec: avvsimonetta.caputo@pecavvocatifrosinone.it



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

SEDE DI ROMA

RICORSO

CON RICHIESTA DI MISURE CAUTELARI COLLEGIALI

Per il Sig. **CAPUTO MARCO**, nato ad Alatri (FR) il 23.04.1991, CF. CPTMRC91D23A123Z, elettivamente domiciliato in Roma, Via Pietro Giannone n°27, presso e nello studio dell'Avv. Ernesto Trimarco, C.F. TRMRST78D01D390T, dal quale è rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente all'Avv. Simonetta Caputo C.F. CPTSNT54P69A123R come da mandato in calce al presente atto. I sottoscritti procuratori dichiarano di Voler ricevere eventuali comunicazioni inerenti la presente procedura al numero di fax al n. 06 62206233 e/o agli indirizzi PEC: ernestotrimarco@ordineavvocatiroma.org, avvsimonetta.caputo@pecavvocatifrosinone.it

CONTRO

-*MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' e DELLA RICERCA* - in persona del Ministro p.t. – Ufficio Scolastico Regionale Lazio – Ufficio VII –Ambito Territoriale per la Provincia di Frosinone- domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato – Via dei Portoghesi n°12

RESISTENTE

E nei confronti di

STUDIO LEGALE

Avv. Ernesto Trimarco

Avv. Simonetta Caputo

Via Pietro Giannone n°27, 00195 Roma

Tel. 06-83514624

Fax. 06-62206233

pec: ernestotrimarco@ordineavvocatiroma.org

pec: avvsimonetta.caputo@pecavvocatifrosinone.it

- PALLUCCI VINCENZO residente in Piazza Vigili del Fuoco n°3 Sc. B int. 5 03043 CASSINO (FR)
- CARDINALI ROBERTO residente in Via Melogrosso, 3 - 04010 SEZZE (LT)

CONTROINTERESSATI

RICORRE

Avverso e per la declaratoria di annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del decreto n° 0000328 del 01.09.2020 del Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Ufficio VII – Ambito Territoriale per la Provincia di Frosinone – di esclusione del ricorrente dall'inserimento nella graduatoria provinciale per le supplenze (GPS) della provincia di Frosinone per il biennio 2020/2021 e 2021/2022 seconda fascia, classe di concorso AB56, nonché della graduatoria provinciale per le supplenze (GPS) di seconda fascia pubblicata in data 16 settembre 2020 dal Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, nonché dell'elenco degli esclusi pubblicato in pari data dal Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, nella parte in cui ha escluso il ricorrente dall'inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) di seconda fascia della Provincia di Frosinone per la classe di concorso A55 e per la classe AB56 di cui all'allegato A del D.M. 259/2017, nonché di ogni altro atto connesso, collegato, consequenziale e/o presupposto

PREMESSO CHE

- Con Decreto n°60 del 10 Luglio 2020 il Ministero dell'Istruzione ha disciplinato, in prima applicazione e per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze e delle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno, nonché l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune

STUDIO LEGALE

Avv. Ernesto Trimarco

Avv. Simonetta Caputo

Via Pietro Giannone n°27, 00195 Roma

Tel. 06-83514624

Fax. 06-62206233

pec: ernestotrimarco@ordineavvocatiroma.org

pec: avvsimonetta.caputo@pecavvocatifrosinone.it

e di sostegno, e del personale educativo, tenuto altresì conto di quanto previsto all' art. 4, commi 6 e 8 L. 124/1999. (**ALL.1**)

- In data 31 luglio 2020 il ricorrente ha presentato istanza per partecipare alle procedure di istituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) di seconda fascia per la provincia di Frosinone per gli anni scolastici AA.SS. 2020/2021 e 2021/2022, in quanto in possesso di tutti i requisiti previsti dalla sopra menzionata ordinanza. (**ALL.2**)
- In data 01 settembre 2020 con decreto n°0000328 del Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Ufficio VII – Ambito Territoriale per la Provincia di Frosinone, il ricorrente è stato escluso dalla graduatoria per la classe AB56 con la seguente motivazione: *“sono esclusi dalla procedura concorsuale per l’istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’art. 4 commi 6-bis e 6-ter L. 124/1999 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, ai sensi dell’art. 7 comma 9 dell’O.M. indicata in premessa, gli aspiranti indicati nell’allegato elenco, pubblicato sul sito istituzionale di questo ufficio provinciale, che è parte integrante del presente provvedimento.”* (**ALL.3**)
- In data 16 settembre 2020 è stata pubblicata la graduatoria sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico per il Lazio, nonché l'elenco degli esclusi dalle graduatorie provinciali per le supplenze della provincia di Frosinone; il ricorrente è risultato escluso per due classi di concorso: la classe AB56 e la classe A55. (**ALL. 4**)
- In data 05/10/2020 il ricorrente ha inoltrato al competente ufficio istanza di accesso agli atti al fine di comprendere le ragioni della sua esclusione, rimasta ad oggi inevasa; (**ALL.5**)
- Avverso i suddetti provvedimenti, il ricorrente insorge denunciandone l'illegittimità per i seguenti

STUDIO LEGALE

Avv. Ernesto Trimarco

Avv. Simonetta Caputo

Via Pietro Giannone n°27, 00195 Roma

Tel. 06-83514624

Fax. 06-62206233

pec: ernestotrimarco@ordineavvocatiroma.org

pec: avvsimonetta.caputo@pecavvocatifrosinone.it

MOTIVI

1)

VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1-1BIS-2-3 L. 241/90.

VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 7 e 10 –bis L. 241/90.

ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITA'

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 24 e 111 COST.

I provvedimenti impugnati sono illegittimi per più ordini di ragioni.

In primo luogo, non è stato dato avviso al ricorrente di avvio di procedimento amministrativo ovvero comunicazione dei motivi ostativi ai sensi degli artt 7 e 10 –bis della L. 241/90.

In secondo luogo, dalla lettura del decreto impugnato la causa di esclusione del ricorrente dalle graduatorie provinciali supplenze c.d. GPS di seconda fascia per la provincia di Frosinone sembrerebbe ravvisarsi nella mancanza “*dei requisiti necessari per l’inclusione nelle rispettive classi di concorso*”, da cui discenderebbe, secondo l’Amministrazione, la violazione dell’art. 7 comma 9 del Decreto Ministeriale n° 60/2020, il quale prevede espressamente che “*Fatte salve le responsabilità di carattere penale, è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l’aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità*”.

Ebbene, nessuna violazione in tal senso è stata commessa dal ricorrente, il quale in sede di compilazione della domanda ha indicato in modo veritiero il possesso di tutti i propri titoli e dei requisiti necessari per l’inclusione nelle graduatorie GPS seconda fascia per le classi di concorso A55 e AB56.

STUDIO LEGALE

Avv. Ernesto Trimarco

Avv. Simonetta Caputo

Via Pietro Giannone n°27, 00195 Roma

Tel. 06-83514624

Fax. 06-62206233

pec: ernestotrimarco@ordineavvocatiroma.org

pec: avvsimonetta.caputo@pecavvocatifrosinone.it

Nel decreto in parola, l'Amministrazione resistente sottace ogni altro specifico profilo teso a rendere edotto il ricorrente circa il presupposto della sua esclusione: in specie, non si capisce e non è dato dedurre se l'Amministrazione resistente abbia ritenuto che il ricorrente non fosse in possesso del titolo per la classe di concorso richiesta, ovvero se il ricorrente, pur in possesso del titolo, non avesse diritto con tale titolo ad essere inserito nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) per la provincia di Frosinone.

E' evidente che il provvedimento impugnato così laconicamente motivato dall'Amministrazione resistente, peraltro reso nei confronti di più soggetti titolari di fattispecie distinte da quella del ricorrente e per classi di concorso diverse, rende del tutto impossibile una adeguata difesa e già solo per tale motivo deve essere annullato ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 L. 241/90.

Sotto altro profilo, qualora l'Amministrazione resistente avesse adempiuto alle formalità di cui agli artt. 7 e 10-bis L. 241/1990 il ricorrente avrebbe avuto modo di cogliere l'iter logico motivazionale seguito dalla PA nell'operare l'esclusione impugnata e di sicuro avrebbe utilmente partecipato al procedimento amministrativo, dimostrando il possesso di tutti i propri titoli come meglio specificato nel prosieguo del presente ricorso al motivo numero 2. Di conseguenza, il provvedimento della PA avrebbe avuto contenuto diverso da quello oggetto di impugnazione, qualora la stessa PA avesse dato modo al ricorrente di esercitare il proprio diritto al contraddittorio sullo specifico profilo di esclusione, che ad oggi – si ripete- non è dato sapere.

Da ultimo, l'Amministrazione resistente non ha neppure concesso l'accesso agli atti del ricorrente e pertanto, non vi è chi non veda come ogni diritto di difesa e del contraddittorio risultano violati.

STUDIO LEGALE

Avv. Ernesto Trimarco

Avv. Simonetta Caputo

Via Pietro Giannone n°27, 00195 Roma

Tel. 06-83514624

Fax. 06-62206233

pec: ernestotrimarco@ordineavvocatiroma.org

pec: avvsimonetta.caputo@pecavvocatifrosinone.it

**VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 COMMA 6, e ARTT. 5 e 7
del DECRETO DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA N.
60/2020**

**ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE SUE FORME- ERRONEITA' E
TRAVISAMENTO DEL PRESUPPOSTO APPLICATIVO – SVIAMENTO
DIFETTO DI ISTRUTTORIA- VIZIO DI MOTIVAZIONE EX ART. 3 L. 241/90 –**

L'art. 3 comma 6 dell'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10.07.2020 prevede che “Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate:

a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;

b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti: i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti: 1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs 59/17;

2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017;

3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso;”

Il ricorrente possiede tutti i predetti requisiti e ha avuto cura di dichiararli fedelmente e regolarmente nella apposita domanda di partecipazione alla procedura di cui sopra prevista per essere inserito nelle graduatorie provinciali per le supplenze di Frosinone (GPS) nella seconda fascia.

Più in particolare, il ricorrente possiede il titolo di “diploma accademico di secondo livello” per lo strumento chitarra jazz che è previsto espressamente quale titolo valido per l'iscrizione nella

STUDIO LEGALE

Avv. Ernesto Trimarco

Avv. Simonetta Caputo

Via Pietro Giannone n°27, 00195 Roma

Tel. 06-83514624

Fax. 06-62206233

pec: ernestotrimarco@ordineavvocatiroma.org

pec: avvsimonetta.caputo@pecavvocatifrosinone.it

classe di concorso AB 56 e A 55, secondo il rinvio operato dallo stesso art. 3 sopra citato all'ALLEGATO A del Decreto Ministeriale n. 259/2017 (**ALL.6 - 7**)

Per migliore intelligenza l'allegato A individua le diverse classi di concorso, la denominazione, i titoli di accesso e i relativi insegnamenti, e per quanto di interesse, prevede che per la **classe A56** con denominazione **“Strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado”** requisito di accesso sia il possesso del **“diploma accademico di II livello relativo ad uno degli strumenti sotto elencati: Flauto, Oboe, Clarinetto, Saxofono, Fagotto, Corno, Tromba, Arpa, Chitarra, Strumenti a percussione, Pianoforte, Violino, Violoncello, Fisarmonica”**, con indirizzo di studi: **“scuola secondaria di primo grado”**.

Per la **Classe A55** con denominazione **“ Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado”** requisito di accesso è il possesso **“del diploma di conservatorio o accademico di primo livello relativo allo specifico strumento”**, con indirizzo di studi **“Liceo Musicale e Coreutico”**.

Di conseguenza, il ricorrente possiede il titolo richiesto dall'art. 3 comma 6 lettera b. sopra riportato.

Inoltre, il ricorrente è in possesso dei titoli di cui all'art. 5 comma 1 lett. b DLGs. 59/2017, il quale prevede: **“b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.”**

Infatti, lo stesso è in possesso dei seguenti crediti formativi conseguiti nei termini che seguono:

- **Sei crediti formativi** conseguiti nell'ambito disciplinare: **pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione;**
- **Sei crediti formativi** conseguiti nell'ambito disciplinare: **antropologia;**

STUDIO LEGALE

Avv. Ernesto Trimarco

Avv. Simonetta Caputo

Via Pietro Giannone n°27, 00195 Roma

Tel. 06-83514624

Fax. 06-62206233

pec: ernestotrimarco@ordineavvocatiroma.org

pec: avvsimonetta.caputo@pecavvocatifrosinone.it

- **Nove crediti formativi** conseguiti nell'ambito disciplinare: **metodologie e tecnologiche didattiche;**
- **Tre crediti formativi** conseguiti nell'ambito disciplinare: **psicologia**, per un totale complessivo di 24 crediti formativi come richiesti dall'art. 5 comma 1 lett. b) Dlgs. 59/2017 come sopra riportato. (**ALL.8**)

Pertanto, l'Amministrazione resistente è incorsa in mero errore materiale nello scrutinare i requisiti di ammissione del ricorrente nelle graduatorie provinciali per le supplenze di seconda fascia nella provincia di Frosinone (GPS), atteso il possesso di tutti i requisiti e presupposti per potervi accedere ed essere utilmente collocato.

D'altra parte l'ordinanza Ministeriale n°60 del 10.07.2020 che prevede le *“Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”* costituisce a tutti gli effetti selezione ad evidenza pubblica ed in quanto tale soggetto alle regole del concorso e della par condicio dei partecipanti. Tali regole della procedura sono state promanate con detta Ordinanza del Miur la quale non può che costituire *lex specialis* rispetto ad ogni altra disposizione normativa e regolamentare eventualmente esistente di segno contrario.

PERICULUM IN MORA

L'importanza del diritto all'accesso nel pubblico impiego da parte del ricorrente giustifica tanto il fumus boni iuris quanto il periculum in mora.

Difatti, il mancato inserimento nella graduatoria impugnata impedisce al ricorrente di divenire destinatario di proposte di contratto a tempo determinato e di maturare servizi utili in sede di successivo aggiornamento delle stesse.

Chiaramente, l'attesa pluriennale dell'udienza di merito pregiudicherebbe gravemente e irreparabilmente lo stesso, attesa la sua età e l'inizio dell'anno accademico in corso, con ogni

STUDIO LEGALE

Avv. Ernesto Trimarco

Avv. Simonetta Caputo

Via Pietro Giannone n°27, 00195 Roma

Tel. 06-83514624

Fax. 06-62206233

pec: ernestotrimarco@ordineavvocatiroma.org

pec: avvsimonetta.caputo@pecavvocatifrosinone.it

conseguenza in termini di perdita di retribuzione, diritto al lavoro, alla vita privata e familiare, alla dignità morale e sociale.

PQM

Il ricorrente, ut supra rappresentato e difeso

RICORRE

All'onorevole TAR Roma, affinché Voglia, rigettata ogni contraria istanza, previa sospensione e/o adozione delle misure cautelari più adeguate, accogliere il ricorso con conseguenziale annullamento degli atti impugnati di cui sopra.

Con vittoria di spese diritti e onorari.

Si dichiara che la presente controversia è di valore indeterminabile e verte in materia di pubblico impiego.

Roma, lì 22 ottobre 2020

Avv. Ernesto Trimarco

Avv. Simonetta Caputo